



Proposta di legge regionale

Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19



Sommario

Preambolo

Art. 1 – Devoluzione dei rimborsi per l'esercizio del mandato

Art. 2- Destinazione delle somme trattenute

Art. 3 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8 dello Statuto,

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue

1. l'articolo 2 della legge n. 213 del 2012 ha previsto che ogni Regione dovesse definire le indennità di funzione, di carica, nonché le spese di esercizio del mandato nei limiti del tetto massimo definito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato Regioni ;

2. la Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2012 ha definito i suddetti tetti massimi e conseguentemente la Regione Toscana con la legge regionale n. 85 del 2012 ha disciplinato le suddette indennità modificando la legge regionale 3 del 2009;

3. in particolare è stato inserito l'art. 6 bis nella legge regionale 3 del 2009, il quale ha previsto e quantificato il rimborso spese per l'esercizio di mandato, con l'introduzione al comma 4 di un metodo di

calcolo volto alla forfetizzazione mensile del rimborso spese in maniera onnicomprensiva, concernente quindi ogni tipologia di spesa, spesa differenziata per ogni consigliere in base al suo luogo di residenza.

4. il criterio del comma 4 previsto dall'art 6 bis va applicato a tutti i consiglieri regionali nell'ambito del metodo di calcolo per la quantificazione del rimborso spese dell'esercizio del mandato che prescinde dall'effettiva presenza in sede e dal rimborso per spese di viaggio, come dimostra l'abrogazione dell'articolo 8 che prevedeva il rimborso spese di trasporto;

5. L'articolo 6 bis citato configura un diritto soggettivo all'intera corresponsione mensile per ogni mese dell'anno, rendendo non disponibile al singolo consigliere regionale la rinuncia alla percezione degli importi ivi previsti;

6. sussiste la volontà dei Consiglieri Regionali di corrispondere un contributo di solidarietà in relazione alla crisi derivata dall'emergenza epidemiologica insorta a seguito del Contagio Covid 19.

7. alla luce della configurazione giuridica dell'istituto regolato dall'articolo 6 bis, a fronte della suddetta volontà dei consiglieri regionali di contribuire in modo solidale alle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da Covid 19, è indispensabile autorizzare tale intervento con una specifica previsione legislativa;

8. in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure relative alle trattenute e dell'approssimarsi della fine della legislatura, è indispensabile che la presente legge entri urgentemente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

Il Consiglio regionale approva la seguente legge

Art.1

Devoluzione dei rimborsi per l'esercizio del mandato

1. Al fine della contribuzione solidale da parte del Consiglio regionale alle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da Covid 19, gli importi erogati ai sensi del

comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile 2020, sono trattenuti nell'ambito delle somme dovute e da erogare relativamente ai mesi di agosto e settembre 2020.

Art. 2


Destinazione delle somme trattenute

1. Con variazione al bilancio del Consiglio regionale gli importi di cui all'articolo 2 sono destinati ad interventi di carattere sociale. Con successivo atto del Consiglio regionale sono individuati i soggetti beneficiari degli interventi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT).

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name and a last name, possibly 'Zingales'.

comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile 2020, sono trattenuti nell'ambito delle somme dovute e da erogare relativamente ai mesi di agosto e settembre 2020.

Art. 2

Destinazione delle somme trattenute

1. Con variazione al bilancio del Consiglio regionale gli importi di cui all'articolo 2 sono destinati ad interventi di carattere sociale. Con successivo atto del Consiglio regionale sono individuati i soggetti beneficiari degli interventi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT).

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: Regione Toscana

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: "Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19"

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

L'articolo 6 bis della legge regionale 3 del 2009, ha previsto e quantificato il rimborso spese per l'esercizio di mandato, con l'introduzione al comma 4 di un metodo di calcolo volto alla forfetizzazione mensile del rimborso spese in maniera onnicomprensiva, concernente ogni tipologia di spesa, spesa differenziata per ogni consigliere in base al suo luogo di residenza. Si procede con tale intervento ad una contribuzione solidale da parte del Consiglio regionale nelle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da Covid-19, con tale legge regionale si dispone che gli importi erogati, ai sensi del comma 4, dell'articolo 6 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile 2020, sono trattenuti nell'ambito delle somme dovute e da erogare relativamente ai mesi di agosto e settembre 2020.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: Regione Toscana

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: "Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19"

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

L'articolo 6 bis della legge regionale 3 del 2009, ha previsto e quantificato il rimborso spese per l'esercizio di mandato, con l'introduzione al comma 4 di un metodo di calcolo volto alla forfetizzazione mensile del rimborso spese in maniera onnicomprensiva, concernente ogni tipologia di spesa, spesa differenziata per ogni consigliere in base al suo luogo di residenza. Si procede con tale intervento ad una contribuzione solidale da parte del Consiglio regionale nelle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da Covid-19, con tale legge regionale si dispone che gli importi erogati, ai sensi del comma 4, dell'articolo 6 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo e aprile 2020, sono trattenuti nell'ambito delle somme dovute e da erogare relativamente ai mesi di agosto e settembre 2020.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

 SI

 NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI X

NO

X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO X

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO X

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

-
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
 - articolo 93
 - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____
 - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
 - Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
 - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

Avv. Silvia Fantappiè

Relazione illustrativa

La legge regionale, permettere la trattenuta di importi di cui all'art. 6 bis comma 4 da destinare ad interventi sociali.

Art.1

L'articolo 2 autorizza la trattenuta dei rimborsi per l'esercizio del mandato al fine della contribuzione solidale da parte del Consiglio regionale alle situazioni di crisi derivanti all'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da Covid 19.

Art. 2

L'art. 3 stabilisce le procedure per la destinazione delle somme trattenute

Art. 3

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore urgente della legge regionale.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge regionale

Oggetto :

Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19

Soggetto proponente :

Copertura finanziaria :

Non determina nuove o maggiori spese a carico del bilancio del Consiglio regionale .Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio.

Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame di per se non comporta alcun onere di spesa ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015).

Con tale proposta di legge , al fine della contribuzione solidale del Consiglio regionale a situazione emergenziali di carattere sociale derivanti dall'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da Covid 19, viene disposto che gli importi erogati ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis della legge regionale 9 gennaio 2009 n. 3 ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo ed aprile 2020 , sono trattenuti nell'ambito delle somme dovute e da erogare per i mesi di agosto e settembre 2020.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

La trattenuta che comporta un economia di spesa complessivamente pari ad euro 75.368,16 è quantificata ai sensi dell' articolo 2 della proposta di legge in base agli importi effettivamente erogati nei mesi di marzo ed aprile 2020 agli aventi diritto ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 bis della legge Regionale Toscana n. 3 del 9 gennaio 2009.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge regionale

Oggetto :

Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19

Soggetto proponente :

Copertura finanziaria :

Non determina nuove o maggiori spese a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio.

Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame di per se non comporta alcun onere di spesa ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015).

Con tale proposta di legge, al fine della contribuzione solidale del Consiglio regionale a situazione emergenziali di carattere sociale derivanti dall'emergenza epidemiologica insorta a seguito del contagio da Covid 19, viene disposto che gli importi erogati ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis della legge regionale 9 gennaio 2009 n. 3 ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato nei mesi di marzo ed aprile 2020, sono trattenuti nell'ambito delle somme dovute e da erogare per i mesi di agosto e settembre 2020.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

La trattenuta che comporta un economia di spesa complessivamente pari ad euro 75.368,16 è quantificata ai sensi dell' articolo 2 della proposta di legge in base agli importi effettivamente erogati nei mesi di marzo ed aprile 2020 agli aventi diritto ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 bis della legge Regionale Toscana n. 3 del 9 gennaio 2009.